



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi conseguente alla pandemia da COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il documento *Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy* – Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA), relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritto in data 22 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi del richiamato articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, n. 221, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 recante *“Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”*, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, secondo il quale *“al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi”*;

VISTO, altresì, il comma 1-bis del predetto articolo 10 secondo cui *“nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale”*;

VISTO il comma 1-ter del citato articolo 10 ai sensi del quale *“L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1,*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente *“Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;*

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;*

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”);*

TENUTO CONTO delle richieste avanzate dalla Commissione europea e delle successive interlocuzioni aventi ad oggetto il monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso;

CONSIDERATO di dover procedere all’implementazione del Portale nazionale del sommerso anche al fine di verificare eventuali recidive, sia in relazione ai datori di lavoro che intendano accedere a benefici normativi e contributivi ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia in relazione all’applicazione di altre disposizioni di legge, ivi compresa l’applicazione dell’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 recante *“Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”;*

SENTITO l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS e l’INAIL;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Articolo 1

(Implementazione del Portale nazionale del sommerso)

1. Al fine di realizzare la tempestiva attuazione delle misure finalizzate a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, entro il 30 maggio 2025 sono completate le attività volte ad assicurare l'interoperabilità dei dati relativi alle violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale all'interno del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

2. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, cui compete la gestione del Portale nazionale del sommerso, stipula protocolli di intesa con l'INPS, l'INAIL, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza per formalizzare le modalità di accesso al Portale da parte dei soggetti suindicati e di condivisione dei verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati in relazione ai provvedimenti adottati in sede di accertamento.

3. Ferma restando la possibilità di successive implementazioni, da definire previa stipula di appositi protocolli d'intesa con i soggetti cooperanti di cui al comma 2, entro il 30 maggio 2025 il Portale nazionale del sommerso è alimentato con i dati di seguito elencati, risultanti all'attività ispettiva, periodicamente aggiornati e comunque a decorrere dall'anno 2023, laddove disponibili:

- a) dati identificativi del fascicolo;
- b) dati identificativi dell'ispezione;
- c) dati identificativi della richiesta d'intervento;
- d) dati relativi alla contestazione di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
- e) dati relativi alla contestazione di violazioni in materia di salute e sicurezza;
- f) dati relativi all'adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) dati inerenti alle violazioni in materia contributiva;
- h) dati inerenti alle violazioni in materia assicurativa;
- i) dati inerenti alle violazioni in materia fiscale;
- l) dati inerenti alle violazioni di carattere penale e ai conseguenti provvedimenti giudiziari



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

in materia di lavoro, di salute e sicurezza e legislazione sociale;

m) dati inerenti alle diffide accertative di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

n) dati relativi alla comunicazione di regolarità.

4. I dati conferiti dai soggetti indicati al comma 2 sono resi fruibili sia a livello analitico per singolo operatore economico che in forma aggregata a livello settoriale e provinciale per rispondere anche a finalità analitiche e statistiche come previsto nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano nel rispetto e nei limiti delle norme in tema di segreto istruttorio ai sensi dell'articolo 329 c.p.p. e di segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'articolo 66 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Con uno o più successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 1-ter, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono individuati gli ulteriori soggetti che avranno accesso al Portale nazionale del sommerso, nonché i dati dagli stessi consultabili.

Articolo 2

(Interoperabilità tra il Portale nazionale del lavoro sommerso e la Piattaforma per la gestione delle azioni di compliance e per il contrasto al lavoro sommerso)

1. Al fine di un più efficace contrasto al lavoro sommerso, l'INPS e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro rendono interoperabili il Portale nazionale del sommerso, gestito da INL, con la Piattaforma per la gestione delle azioni di *compliance* e per il contrasto al lavoro sommerso, rilasciata da INPS entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, ferma restando la condivisione, entro il 1° marzo 2025, delle specifiche tecniche delle piattaforme in apposito tavolo tecnico.

Articolo 3

(Monitoraggio)

1. A decorrere dal 15 gennaio 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'INPS presentano congiuntamente una relazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cadenza mensile sull'andamento delle attività di cui al presente decreto.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 4

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente decreto è effettuato a norma del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196 e, per i dati inerenti alle violazioni penali di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), è consentito esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

2. Con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 1-ter, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare:

a) le tipologie di dati personali trattati, sia con riferimento a quelli che alimentano il Portale, sia con riferimento a quelli che vengono messi a disposizione di ciascuno dei soggetti abilitati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite;

b) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati e dei dati relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE, nonché degli artt. 2-sexies e 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196;

c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati;

d) i flussi di dati personali tra il Portale e la Piattaforma per la gestione delle azioni di compliance e per il contrasto al lavoro sommerso, rilasciata dall'INPS, anche con riferimento alle tipologie di dati personali coinvolte, alle modalità attraverso cui si articola tale interoperabilità e alle misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza;

e) i ruoli assunti dai soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali.

3. Fermo il disposto dell'articolo 10 comma 1-ter del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, i soggetti cooperanti adottano ogni misura tecnica e organizzativa idonea ad assicurare la tutela dei dati personali trattati, garantendo altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, previa valutazione di impatto sulla produzione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del citato Regolamento 2016/679/UE.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it – sezioni “Pubblicità legale” e “Normativa”.

Roma,

20 NOV 2024

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Marina Elvira Calderone

Marina Elvira Calderone